



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 516/2018/R/gas

**"OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4825/2016, DI ANNULLAMENTO
DELLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 89/10 - ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI
REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA VENDITORI E CLIENTI FINALI"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 5 novembre 2018**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

Con riferimento al tema trattato dalla presente consultazione, ASSOGAS accoglie favorevolmente gli sforzi posti in essere dall'Autorità al fine di completare il procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 avviato con delibera 275/2017/R/gas. In particolare, la possibilità di ottenere dal Regolatore un'indicazione puntuale delle modalità operative di riscossione delle partite economiche riferite al biennio 2010-2012 era infatti da tempo attesa dagli operatori di settore, anche alla luce dell'ormai prossimo avvio del nuovo regime normativo-regolatorio relativo alla prescrizione biennale nel comparto del gas naturale (1° gennaio 2019).

Occorre infatti rimarcare come l'introduzione del coefficiente moltiplicativo k, prevista con la deliberazione ARG/gas/89/10, unita al prolungarsi dell'iter giudiziario che ha portato all'annullamento di tale deliberazione nel 2016, abbiano inciso negativamente sulle politiche di approvvigionamento dei soggetti operanti nel settore vendita, come d'altronde evidenziato nelle stesse sentenze 665/13 e 265/14 del Tar della Lombardia e nella successiva, già richiamata, sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato.

A tale difficoltà si è poi aggiunta l'incertezza inerente alle modalità di gestione dei crediti insorti a favore degli stessi venditori interessati dalla sentenza del Consiglio di Stato, difficoltà accresciuta anche dal fatto che la suddetta sentenza riferisce ad un periodo temporale in cui tanto la tipologia quanto la numerosità delle utenze servite all'interno del regime di tutela gas erano sensibilmente diverse dal contesto attuale.

Pertanto, l'auspicio degli operatori rappresentati in seno alla scrivente Associazione è quello di riuscire ad individuare la strategia più efficiente che, senza gravare in maniera eccessiva sul sistema nel suo complesso, consenta ai soggetti interessati di recuperare le partite economiche dovute.

Ciò premesso, in un'ottica di fattiva collaborazione, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente ai singoli spunti posti in consultazione.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?

La scrivente Associazione non ritiene condivisibile la tipologia di approccio descritta dall'Autorità riguardo la riscossione diretta dei crediti ad opera dei singoli venditori.

Come già accennato, l'ampio arco temporale che intercorre tra il biennio in causa e il periodo di recupero dei corrispettivi dovuti si traduce in una forte complessità per gli operatori della vendita nell'ottenere gli importi non riscossi dai clienti all'epoca ricompresi nel servizio di tutela gas. Gli ultimi otto anni sono stati infatti caratterizzati da una riduzione della platea dei soggetti destinatari di tale servizio e ciò, come ricordato dallo stesso Regolatore, comporta spesso l'attuale assenza di un rapporto contrattuale tra i venditori interessati dal recupero crediti e clientela destinataria dei ricalcoli.

Di qui dunque la considerazione che un eventuale meccanismo in cui sia demandata ai venditori la gestione degli importi loro spettanti comporterebbe, per gli operatori, un costo gestionale maggiore rispetto agli importi eventualmente recuperati, sovvertendo quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Q2. Si condividono gli elementi minimi dell'informativa illustrati al paragrafo 3.5? Quali eventuali ulteriori elementi dovrebbe contenere?

Q3. In alternativa, potrebbe essere preferibile un testo predisposto dall'Autorità?

Pur rimarcando la totale contrarietà ad un meccanismo di riscossione diretta dei crediti da parte dei venditori, in generale, non si riscontrano particolari criticità negli elementi informativi minimi descritti dal Regolatore. Tuttavia, risulterebbe preferibile utilizzare un testo sintetico prodotto per mano del Regolatore e valevole per tutti gli esercenti interessati. Tale comunicazione, che potrebbe eventualmente essere riportata anche all'interno del sito istituzionale dell'ARERA, avrebbe il pregio di rendere univoco e più facilmente comprensibile il messaggio diretto al consumatore interessato evitando possibili fraintendimenti legati a differenti versioni della medesima informativa.

Sul punto si sottolinea comunque come, pur in presenza di un'eventuale informativa volta a chiarire ai clienti la causale delle somme richieste dal venditore, si incorra nel rischio di un aumento del numero dei reclami da parte degli stessi clienti con un conseguente ulteriore onere gestionale per gli operatori, loro non imputabile, che si aggiungerebbe a quello relativo alla riscossione dei crediti.

Q4. Si condividono le modalità di rateizzazione di cui al paragrafo 3.9? Se no, per quali motivi?

Sebbene si comprenda la preoccupazione dell'Autorità nel tutelare i clienti finali a fronte di nuovi crediti insorti, ASSOGAS non ritiene giustificabile l'estensione alla totalità delle utenze del diritto a richiedere la rateizzazione degli importi dovuti. In particolare, con riferimento al livello medio dei crediti imponibili al sottoinsieme delle utenze domestiche (c.a. 25€/PDR secondo le stime ARERA), gli importi non appaiono così ingenti da giustificare una rateizzazione suddivisa su 4 cicli come prospettato dal testo in consultazione. In quest'ottica, la scrivente Associazione propone che il diritto a richiedere la rateizzazione degli importi possa essere limitato ai soli clienti finali non domestici.

Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?

Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?

Nel rimarcare la contrarietà di ASSOGAS ad un sistema di recupero crediti posto in capo ai venditori, pare opportuno evidenziare che il coinvolgimento della Cassa per i servizi energetici e ambientali in qualità di soggetto terzo unicamente con funzioni di verifica sulle istanze presentate relative ai crediti da recuperare, concorra a rendere farraginoso e meno efficiente il sistema da implementare.

Da contro, si giudica positivamente la prospettiva di socializzazione delle partite economiche attraverso l'introduzione di una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione e misura; tale prospettiva sembra infatti rappresentare un modello gestionale molto più lineare ed efficiente rispetto a quanto descritto in prima ipotesi.

Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.

Pur condividendo l'impostazione dell'Autorità finalizzata a salvaguardare quella fascia di utenti che all'epoca dei fatti non ha beneficiato del minor costo della componente energia in quanto non titolare di un contratto di fornitura, come già rimarcato nei precedenti spunti di consultazione, l'identificazione puntuale del segmento di clientela all'epoca servito – o meno – in regime di tutela si tradurrebbe in un complicato processo da realizzare dal punto di vista

gestionale. Pare necessario quindi rimarcare come l'insorgere di oneri connessi alla attività di "screening" relativa alla verifica della persistenza o meno di un rapporto contrattuale tra fornitore e cliente tenderebbe ad azzerare i benefici economici derivanti dall'attività di riscossione.

Inoltre, relativamente alla proposta di riduzione degli importi dovuti per tener conto del mancato rischio connesso alla riscossione diretta dei pagamenti, si evidenzia come le azioni di recupero del credito che i venditori sosterebbero in assenza di tale meccanismo sarebbero estremamente differenti a seconda del portafoglio clienti degli stessi; pertanto una generalizzata riduzione degli importi, a livello nazionale, non restituirebbe un'adeguata rappresentazione delle singole realtà degli operatori.

Non ultimo, va ricordato come le stesse tempistiche ipotizzate dall'ARERA per il recupero complessivo degli importi (almeno 3 anni) concorrano a rendere estremamente sostenibile il pagamento degli oneri in capo ai clienti finali.

Pur condividendo l'ipotesi di introduzione di una nuova componente tariffaria, dunque, non si condivide l'ipotesi di una riduzione degli importi dovuti rispetto allo scenario di riscossione diretta dei crediti da parte dei venditori, né si condivide la prospettiva di una differente modulazione dei crediti tra clienti.

Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?

In virtù delle ragioni sopra esposte e quindi al fine di assicurare un idoneo *trade off* tra oneri gestionali per gli operatori e benefici connessi al recupero degli importi loro spettanti, come già precedentemente rimarcato, risulta preferibile l'ipotesi relativa all'introduzione di una componente aggiuntiva alla tariffa di distribuzione.

Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?

Non si ravvisano particolari criticità relativamente alle tempistiche prospettate dal Regolatore.

Dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

 ASSOGAS
Il Direttore Generale
Dott. Giampaolo Russo
